

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3032

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIATTI, FERRARA, PIRAS, QUARANTA, SANNICANDRO,  
KRONBICHLER, MATARRELLI, PLACIDO, SCOTTO, MELILLA**

Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, tecnologie informatiche e sfruttamento di brevetti innovativi

*Presentata il 13 aprile 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge interveniamo sull'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce — fino al 30 giugno 2015 — ai soggetti titolari di reddito d'impresa che investono in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in tali beni strumentali realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

Sul punto si rileva che la capacità della disposizione di produrre uno *shock* sugli investimenti appare ridimensionata non solo dal ristretto ambito oggettivo delle

misure, ma anche dall'aver limitato l'intervento ai soli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2015.

Non a caso, durante l'esame del decreto-legge n. 91 del 2014 il gruppo parlamentare Sinistra ecologia e libertà (SEL) aveva presentato alcune proposte volte a estendere l'ambito temporale dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, nonché a riconsiderare l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro, tenuto conto peraltro che i macchinari e le apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella ATECO potrebbero avere un prezzo inferiore a tale soglia.

Si evidenzia, infatti, che nel corso dell'esame del provvedimento sono state svolte numerose audizioni e con riferimento alla disposizione in esame diversi soggetti auditi, pur apprezzando l'intervento, hanno auspicato delle modifiche volte ad ampliarne l'ambito applicativo.

Infine, si segnala l'approvazione di un ordine del giorno a firma del gruppo parlamentare SEL (ordine del giorno 9/2568-AR/154) che impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare apposite iniziative normative volte a estendere l'agevolazione anche agli investimenti di importo inferiore a 10.000 euro e ad ampliare l'ambito temporale dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, avvicinando altresì il momento della fruizione del beneficio fiscale a quello in cui si effettua l'investimento.

La limitazione degli investimenti unitari di importo superiore a 10.000 euro, nei fatti, purtroppo esclude dall'agevolazione molti investimenti fatti dalle piccole imprese che, sebbene di importo unitario basso, nell'insieme possono creare un impulso importante alla ripresa della domanda degli investimenti. Da qui la nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: « beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 » fino a: « *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia » e le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

*b)* al comma 2, le parole: « strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;

*c)* il comma 3 è abrogato;

*d)* al comma 9, le parole: « 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 304 milioni di euro per l'anno 2016, in 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, in 608 milioni di euro per l'anno 2019 e in 204 milioni di euro per l'anno 2020 ».

€ 1,00



\*17PDL0031220\*